

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 35

(Riserva della Regione)(2)(3)(5)

1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:

- a)** Associazione Italiana Sclerosi Multipla;
- b)** Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;
- c)** Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;
- d)** Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;
- e)** Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;
- f)** Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;
- g)** Unione Italiana Ciechi;
- h)** Unione Nazionale Mutilati per Servizio;
- i)** Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 3/1990 con effetto, ex articolo 107 della medesima legge, dal 1° gennaio 1990.

2 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 48/1996 con effetto, ex articolo 6 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 48/1996

4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 65, L. R. 4/2001

5 Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 14/2012